

Comuni di: Livorno, Collesalveti, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, San Vincenzo.

***CONTRATTO D'APPALTO PER PRESTAZIONI PREDEFINITE E  
CONTINUATIVE CIRCA SERVIZI DI SOSTITUZIONE DEI  
MISURATORI ELETTRONICI DEL GAS METANO***

**CIG: 9831363965**  
**Capitolato Speciale**

	Codice attività/CdC G075/GI1017	Data 2023
	Il Responsabile Aree Reti e Impianti Gas  Andrea Donati	Il Dirigente Distribuzione Gas Gestione Tecnica  Marco Mori

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. ESTENSIONE DEL TERRITORIO SU CUI OPERA L'APPALTATORE.....	3
2. GLOSSARIO.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
4. DURATA DEL CONTRATTO.....	4
5. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	4
6. PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS.....	5
6.1 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	5
6.2 CONTROLLI DA PARTE DI ASA SPA.....	5
6.3 CONSEGNA E RIENTRO DEL LAVORO.....	5
7. OBBLIGHI DELL'IMPRESA.....	6
7.1 La rilevazione dei dati.....	6
7.2 Autonomia e indipendenza.....	7
7.3 Verifica ed aggiornamento dati.....	7
7.4 Utilizzo palmari.....	8
7.5 Utilizzo Strumentazione prova tenuta impianti.....	8
7.6 Elenco prezzi.....	8
7.7 Gestione materiali.....	8
7.8 Produttività minima.....	9
7.9 Incremento o diminuzione delle prestazioni.....	9
8. PERSONALE DELL'IMPRESA.....	9
9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	10
10. PENALI.....	10
11. COPERTURE ASSICURATIVE.....	11
12. SUBAPPALTO.....	12
13. MODIFICHE AL CONTRATTO.....	13
14. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI,ONERI,OBBLIGHI.....	13
15. PAGAMENTI E FATTURAZIONE, CLAUSOLA REVISIONE PREZZI, CESSIONE CREDITI,TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	13
16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	14
17. RISOLUZIONE.....	15
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	15
19. RECESSO.....	16
20. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	16
21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	16
22. CLAUSOLE PRIVACY.....	16
23. FORO COMPETENTE.....	19

## **PREMESSA**

Il presente Capitolato dei servizi tecnici prescrive le modalità di effettuazione delle prestazioni oggetto d'appalto descritte ai seguenti artt. 6 e 7 che l'Appaltatore deve fornire ad ASA SpA per gli utenti del servizio gas metano, in relazione all'effettuazione delle attività descritte nel seguito.

### **1. ESTENSIONE DEL TERRITORIO SU CUI OPERA L'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna a svolgere tutti i servizi oggetto dell'appalto nei tempi e modi richiesti da ASA SpA nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare, a svolgere le prestazioni sul territorio ove ASA SpA gestisce il servizio di distribuzione gas metano, nello specifico: territorio dei Comuni di Livorno, Collesalveti (Li), Castagneto Carducci (Li), Rosignano Marittimo (Li) e San Vincenzo (Li).

### **2. GLOSSARIO**

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicano le definizioni di cui al TUDG "*Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*" in vigore dal Gennaio 2020 con Delibera ARERA 159/2019 cui si fa espresso rinvio.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO**

Le prestazioni oggetto del presente appalto comprendono le seguenti tipologie di lavori:

- ❖ Sostituzione di misuratori di utenza gas, classi G4 e G6, presso il punto di riconsegna.
- ❖ Magazzinaggio e custodia, presso locali idonei in disponibilità dell'Appaltatore, dei misuratori da installare.
- ❖ Gestione dei misuratori rimossi.
- ❖ Smaltimento dei misuratori rimossi, salvo quanto viene riconsegnato al Committente per le dovute verifiche metrologiche.

Per le voci sopra descritte si intendono comprese tutte le attività proprie e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni di cui al presente Capitolato impiegando almeno sei (6) squadre monoperatore aventi un'anzianità di servizio presso l'Appaltatore medesimo di almeno 2 anni con qualifica di operaio specializzato e con mansione di addetto alla sostituzione contatori gas; eventuali sostituzioni di detto personale operativo durante la vigenza contrattuale, dovranno essere conformi ai requisiti previsti per il presente appalto ed approvate da ASA SpA.

I materiali occorrenti saranno consegnati a cura di ASA SpA con la procedura descritta all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Si intendono altresì compresi nell'appalto, gli spostamenti per il raggiungimento dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, il ritiro e trasporto dei materiali consegnati.

L'Appaltatore dispone di locale idoneo al ricovero del materiale consegnatogli in custodia da ASA SpA ed accessibile a mezzi operativi, di almeno 200mq distante dalla sede legale aziendale non più di 20km.

È onere dell'Appaltatore, interamente compensato nei prezzi d'appalto, contattare il cliente con proprio personale, definendo appuntamenti in autonomia con congruo anticipo.

È onere dell'Appaltatore, interamente compensato nei prezzi d'appalto, dotarsi dei terminali palmari e relativo software compatibile con tracciato ASA SpA, necessari per lo svolgimento dell'attività come descritta nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

L'Appaltatore provvederà ai servizi sopra esplicitati con l'organizzazione dei mezzi necessari, con tutto il personale qualificato per le attività descritte e con gestione a proprio rischio.

L'Appaltatore provvederà al corretto smaltimento di tutti i materiali di risulta; compresi i misuratori rimossi una volta terminato il periodo di giacenza, salvo quelli che dovranno essere riconsegnati presso il magazzino della Committente per verifica metrologica, previa autorizzazione allo smaltimento da parte del Direttore dell'esecuzione, da ora in poi definito "DEC".

L'Appaltatore dovrà essere in grado di svolgere tutte le commesse assegnate, rispettando gli appuntamenti.

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di prestazioni predefinite e continuative riguardanti servizi di utenza gas come descritti ai seguenti artt. 6 e 7, in relazione ai fabbisogni aziendali e non vincola ASA SpA ad acquistare prestazioni per l'importo complessivo in esso indicato. Detto importo è stato espresso solo a titolo meramente indicativo sulla base di un fabbisogno programmatico. ASA SpA non è obbligata a garantire all'Appaltatore nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta. Per quanto sopra dovranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente eseguite.

Dalla stipula del contratto non discende in favore dell'appaltatore nessun diritto a fornire in maniera esclusiva le prestazioni oggetto del presente Capitolato; ASA SpA potrà avvalersi della facoltà di affidare servizi medesimi, analoghi o complementari ad altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

L'Appaltatore deve eseguire almeno n. 25.000 (venticinquemila) sostituzioni di contatori in 6 (sei) mesi (e comunque entro la fine del 2023), con consegne in lotto unico delle utenze da sostituire; le parti potranno però concordare modalità operative diverse nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'appalto. Per il prosieguo delle attività saranno impartite da ASA SpA le opportune disposizioni secondo le prescrizioni imposte da ARERA.

#### **4. DURATA DEL CONTRATTO.**

Il contratto avrà durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data indicata nell'Ordine/Contratto.

È facoltà di ASA SpA rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi entro tre mesi dalla scadenza, alle medesime condizioni, salvo quanto prescritto all'Art. 15 del presente Capitolato Speciale d'appalto in materia di revisione dei prezzi.

#### **5. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.**

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i seguenti documenti:

1. L'Offerta tecnico - economica dell'Impresa;

2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Allegato 1) Elenco Prezzi Unitari.

## **6. PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS**

### **6.1 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il lavoro da eseguire a regola d'arte consiste nella sostituzione di misuratori d'utenza gas con calibro G4 e G6, di seguito brevemente descritto:

- preventivo appuntamento con l'Utente per la sostituzione del misuratore. È onere dell'Appaltatore la gestione dell'appuntamento con l'Utente e conseguente pianificazione e programmazione delle attività di sostituzione, nel perimetro degli obiettivi minimi assegnati;
- trasferimento presso il punto di riconsegna (PDR);
- fotografia al misuratore da smontare, ove sia evidente matricola, sigillo e lettura;
- sostituzione del misuratore, con tutti i necessari adattamenti/modifiche e prove tecniche previste;
- fotografia al nuovo misuratore installato, ove siano visibili matricola e sigillo;
- geolocalizzazione del nuovo misuratore installato;
- smaltimento dei residui di lavorazione secondo normativa vigente.

Risultano altresì compresi nella prestazione:

- il magazzino e custodia dei misuratori da installare;
- lo smaltimento dei misuratori rimossi, salvo quanto deve essere restituito al Committente per la relativa verifica metrologica. Prima dello smaltimento che dovrà essere effettuato previa autorizzazione del DEC, è richiesto che i contatori rimossi siano custoditi in giacenza presso il magazzino dell'Appaltatore per almeno 30 (trenta) giorni a decorrere dalla relativa sostituzione.

In riferimento all'attività di smaltimento dei misuratori, l'Appaltatore dovrà produrre la quarta copia del formulario standard per lo smaltimento dei rifiuti e l'elenco matricole dei contatori smaltiti. L'Appaltatore deve altresì comunicare le evidenze documentali delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto (autorizzazioni smaltitori/recuperatori).

In nessun caso l'Appaltatore dovrà eseguire interventi sull'impianto interno del cliente finale.

### **6.2 CONTROLLI DA PARTE DI ASA SPA**

ASA SpA potrà svolgere in qualunque momento controlli, prove e verifiche sull'esecuzione del servizio, da svolgere secondo la regola dell'arte. Nel caso di difformità di esecuzione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede d'aggiudicazione, ASA SpA procederà a segnalare la non conformità e ad applicare la/le relative penali eventualmente previste nel caso di specie dal presente Capitolato Speciale d'appalto all'art.10.

### **6.3 CONSEGNA E RIENTRO DEL LAVORO**

Il Committente fornirà un elenco elettronico dei contatori da sostituire con il quale l'Appaltatore contatterà i Clienti con proprio personale definendo appuntamenti in autonomia.

In fase di esecuzione l'Appaltatore, attraverso l'utilizzo di appositi palmari, di cui dovrà dotarsi autonomamente, dovrà compilare i campi secondo le indicazioni fornite da ASA SpA e dovrà restituire quotidianamente il tracciato informatico secondo formati e contenuti concordati. Con il palmare saranno realizzate anche le foto dell'avvenuto cambio (contatore da rimuovere; nuovo contatore installato), con particolare attenzione in entrambe le foto alla visibilità della lettura, matricola e del sigillo.

## **7. OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

### **7.1 La rilevazione dei dati**

Durante lo svolgimento dell'attività l'Operatore deve indossare la divisa ufficiale dell'Appaltatore, deve inoltre disporre di apposito cartellino identificativo, da applicarsi sulla divisa, che deve riportare quanto segue:

- i dati dell'Appaltatore;
- la fotografia dell'Operatore;
- la scritta che l'Appaltatore svolge l'attività per conto della società ASA SpA.

Su richiesta del Cliente l'operatore è autorizzato a rilasciare le seguenti informazioni:

- i dati riguardanti l'utenza relativo all'intervento sul contatore.

Qualora il Cliente volesse avere altre informazioni, l'Operatore dovrà gentilmente invitarlo a rivolgersi alla Società di Vendita Gas con la quale ha stipulato il Contratto.

Tutti i comportamenti del personale dell'Appaltatore nei confronti della clientela dovranno essere improntati al più scrupoloso spirito di collaborazione e di correttezza professionale.

Il personale addetto dovrà avere, oltre a provata idoneità professionale, anche un positivo profilo morale, comportamentale e di immagine atto a non risultare lesivo nei confronti della Committente e non dovrà svolgere alcuna attività estranea presso o per conto del cliente visitato.

ASA SpA si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento del personale impiegato dall'Appaltatore che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto idoneo all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, senza che ciò possa dare adito ad alcuna rivalsa da parte dell'Appaltatore stesso.

Durante gli interventi, l'Operatore deve eseguire tutte le verifiche richieste nel presente Capitolato nonché predisporre e consegnare i relativi moduli previsti.

Le visite effettuate presso i Clienti possono presupporre l'ingresso dell'Operatore nelle proprietà di terzi, in tal caso l'accesso dovrà essere autorizzato dal Cliente o da un suo rappresentante, che sarà invitato a presenziare alle operazioni previste.

Eventuali rifiuti da parte del Cliente a consentire l'accesso ai misuratori dovranno essere segnalati alla Committente. In ogni caso l'accesso, se non autorizzato, non dovrà essere effettuato per alcun motivo costituendo violazione di domicilio punibile ai sensi dell'art.614 del Codice Penale con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 del Codice Penale.

Una volta effettuato l'intervento, l'Operatore dovrà richiudere lo sportello o coperchio del vano di alloggiamento. Qualora si verificasse la rottura dello sportello o parte del vano di alloggiamento durante l'operazione di apertura e chiusura dello stesso, l'Operatore è tenuto ad avvertire il Cliente e in sua assenza dovrà lasciare un avviso, nella cassetta postale, contenente gli estremi dell'Impresa ed il recapito telefonico. Tale modulo dovrà essere predisposto dall'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla data di affidamento del servizio, ed approvato dalla Stazione appaltante. ASA SpA non risponderà in alcun modo di eventuali danni che dovessero essere arrecati ai beni di proprietà degli utenti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Gli Operatori dell'Appaltatore dovranno eseguire le attività descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di protezione della salute e sicurezza sul lavoro. Dal momento che l'intervento non rientra nei casi in cui è prevista la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) come previsto dall'art. 26 Comma 3 del D. Lgs 81/08, la Committente fornisce preventivamente, ai sensi dell'art.26 comma.1, lettera b) del D. Lgs 81/08, eventuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'appaltatore è chiamato ad operare. In caso di mancata osservazione di ciascuna delle prescrizioni indicate nel presente articolo all'Appaltatore verranno applicate le penali previste all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

### **7.2 Autonomia e indipendenza.**

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore agirà in piena libertà, autonomia e indipendenza, sia operativa che organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di contratto. Ne consegue pertanto che il medesimo sarà tenuto a rispondere sia verso i terzi che verso ASA SpA per tutti i danni diretti ed indiretti che il proprio personale incaricato abbia subito o arrecato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, all'uopo dotandosi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato in conseguenza del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera comunque l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Appaltatore sarà inoltre direttamente responsabile dell'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente a tutela del proprio personale dipendente e della corrispondente dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali in funzione delle attività svolte.

Il personale incaricato di svolgere le prestazioni del servizio dovrà essere in regola con le posizioni retributive, contributive, previdenziali ed assicurative previste per Legge, nell'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e dai decreti, nonché dai Contratti collettivi di Lavoro, relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso del presente appalto. Ai sensi della normativa vigente è vietata la cessione del contratto.

I servizi, oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguiti con la dovuta diligenza, in orari idonei e tali da non arrecare molestie ai clienti e potranno eventualmente essere effettuati in orari particolari, concordati preventivamente con il cliente stesso.

### **7.3 Verifica ed aggiornamento dati**

Durante gli interventi al contatore, l'Operatore deve verificare ed eventualmente aggiornare i seguenti dati:

- matricola contatore e lettura dello stesso:  
l'Operatore deve verificare la rispondenza tra la matricola registrata nel tabulato e quella scritta sul contatore, in caso di non rispondenza non deve procedere con la sostituzione e segnalare l'anomalia riscontrata alla Committente con la rilevazione della lettura del misuratore.
- stato contatore:  
in caso di contatore chiuso per morosità, dispersione gas, chiusura contrattuale, l'Operatore non procede alla sostituzione registrando a database lo stato del contatore.
- via e numero civico corrispondenti all'ubicazione della fornitura.

L'Operatore deve verificare che l'indirizzo riportato nel tabulato corrisponda con la reale ubicazione del contatore; in caso di non corrispondenza deve utilizzare la causale "*indirizzo ubicazione contatore errato*" e deve inserire il corretto indirizzo nelle note.

Oltre alla registrazione del corretto indirizzo come sopra descritta, l'Operatore, nel campo "*Note*", deve descrivere anche il luogo in cui è ubicato il contatore.

#### **7.4 Utilizzo palmari**

Da parte di ASA SpA sarà richiesto in fase esecutiva l'utilizzo di supporti, quali palmari, per la rilevazione dati; i relativi formati verranno concordati tra l'impresa ed ASA SpA.

#### **7.5 Utilizzo Strumentazione prova tenuta impianti**

È richiesto l'utilizzo di supporti, quali strumenti prova impianti, per ogni operazione di riapertura.

Lo strumento dovrà operare in conformità con le norme UNI 7129 e UNI 11137 in vigore in materia di sicurezza.

È richiesta una dotazione minima composta da:

- *Strumento prova impianti digitale professionale per rilevamento perdite gas;*
- *Raccorderie filettate varie;*
- *Tubi di raccordo;*
- *Stampante per scontrino report impianto come da norma UNI 11137 (idoneo ad apertura, non idoneo, idoneo con riserva);*

#### **7.6 Elenco prezzi**

Nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato sono riportati i prezzi in base ai quali, con deduzione del ribasso contrattuale, costi della sicurezza esclusi ed al netto I.V.A., sarà pagato il servizio di cui al presente Capitolato.

Per la contabilizzazione si precisa che saranno utilizzati i prezzi omnicomprensivi riportati nell'Elenco prezzi allegato al presente Capitolato.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Aggiudicatario, che, in base a proprie valutazioni li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria inerente all'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato speciale d'appalto non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio. I prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione del servizio.

#### **7.7 Gestione materiali**

I materiali forniti da ASA SpA necessari alla corretta esecuzione delle attività saranno consegnati direttamente dal Fornitore presso il magazzino dell'Appaltatore, salvo le valvole contatore, adattatori, sigilli che verranno ritirati dall'Appaltatore presso ASA SpA e che verranno sostituiti quando ve ne sia la necessità in sede di installazione dei misuratori. In caso di sostituzione di uno o più di questi componenti, quello rimosso andrà riconsegnato ad ASA SpA per il reintegro della scorta a disposizione dell'Appaltatore.

Sarà cura del magazzino ASA SpA preavvisare l'Appaltatore della consegna; la bolla di consegna, controfirmata dall'Appaltatore, dovrà essere consegnata al magazzino ASA SpA entro due giorni lavorativi. Sarà cura dell'Appaltatore riscontrare eventuale difformità fra i materiali attesi ed i materiali effettivamente consegnati.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture e/o danni di altro genere. Al momento della consegna l'Appaltatore dovrà accertare, nel proprio interesse e con i mezzi che riterrà più opportuni, l'integrità dei materiali ricevuti, segnalando immediatamente ad ASA SpA eventuali irregolarità e difetti. In mancanza di tali segnalazioni, tutti i materiali, che in un secondo tempo risultassero difettosi, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

I materiali stessi dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione di qualsiasi genere.

Il compenso delle attività eseguite dall'Appaltatore comprende la remunerazione per le attività sopra

evidenziate nonché per deposito e custodia del materiale presso proprio magazzino.

In fase precontrattuale il Direttore dell'esecuzione (DEC) effettuerà una verifica degli spazi adibiti a magazzino dall'Appaltatore, dei sistemi di chiusura e di sicurezza. Il nulla osta del DEC non sgrava peraltro di responsabilità l'Appaltatore in ordine alla corretta conservazione e custodia del materiale. Eventuali perdite dovute a deterioramenti, furti, od a qualsiasi altra ragione, saranno addebitate all'Impresa aggiudicataria secondo quanto stabilito all'art. 8 Penali.

### **7.8 Produttività minima**

È richiesta all'Appaltatore una produttività minima mensile tale da permettere la regolare esecuzione del 100% del monte degli interventi affidati calcolati su base mensile e pertanto, stante la previsione di 25.000 (venticinquemila) cambi in 6 (sei) mesi, la produttività minima mensile richiesta si calcola nella regolare esecuzione di 4.166 (quattromilacentosessantasei) cambi/mese.

È prevista la verifica della produttività minima mensile ogni mese di esecuzione del servizio; ove risulti che l'Appaltatore non raggiunge la produttività minima richiesta verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato all'art.10 e l'Appaltatore dovrà porre in essere adeguate azioni correttive.

Laddove su 2 (due) verifiche consecutive, ovvero su tre (3) verifiche anche non consecutive nel corso dell'esecuzione del servizio risulti che la produttività mensile non raggiunga l'80% (ottanta per cento) del valore atteso, ASA SpA potrà risolvere il contratto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

### **7.9 Incremento o diminuzione delle prestazioni**

Il numero delle sostituzioni indicate all'Art. 3 ultimo comma e alla lett. h). dell'Art.7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, potrà aumentare in vigenza contrattuale, nel rispetto dei criteri e limiti della procedura di scelta del contraente, previo congruo preavviso all'Appaltatore (massimo 20 (venti) giorni lavorativi) per adeguarsi operativamente al maggior impegno richiesto.

Il numero degli interventi affidati potrà altresì risultare inferiore alle previsioni, senza che per questo l'Appaltatore possa aver diritto a risarcimenti, ristori o indennizzi di alcuna specie.

L'Appaltatore garantisce in ogni caso la corretta esecuzione del servizio nel limite del contratto; garantisce altresì la stabilità della produttività minima mensile richiesta.

## **8. PERSONALE DELL'IMPRESA.**

L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da ASA SpA ai fini istituzionali.

L'Appaltatore dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e dagli accordi locali integrativi, applicabili ai sensi delle Leggi, Norme e Regolamenti in vigore, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali, e di qualsiasi altra specie, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità, in merito, da parte di ASA SpA.

Il rapporto di lavoro di tutto il personale adibito al servizio appaltato, regolarmente registrato nei libri paga e matricola e in possesso dell'età minima di Legge, intercorrerà esclusivamente con l'Appaltatore, che sarà responsabile del suo operato sia nei confronti del Committente, che di terzi.

ASA SpA, per quanto innanzi indicato, si riserva comunque la facoltà di richiedere, al riguardo, informativa ai competenti Uffici. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra ad esso denunciati anche dagli enti previdenziali o assicurativi, previa comunicazione all'Appaltatore, ASA SpA si riserva il diritto di valutare la risoluzione del contratto e dar luogo ai conseguenti adempimenti.

L'Appaltatore deve garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'affidamento, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista, provvedendo ad eventuali assenze con un'immediata sostituzione.

In caso di sciopero del proprio personale, l'Appaltatore dovrà comunque garantire l'effettuazione del servizio.

Ogni Operatore dovrà essere a conoscenza delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono.

Il personale impiegato dovrà avere esperienza ad operare in autonomia nella sostituzione dei contatori gas, essere adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avere idonea professionalità.

L'Appaltatore prevede periodicamente corsi di aggiornamento professionale in ordine alle attività oggetto dell'appalto.

Tutto il personale addetto dovrà indossare, durante le ore di lavoro, un'uniforme. Gli indumenti di lavoro saranno forniti dall'appaltatore secondo le dotazioni previste nel C.C.N.L. per il personale dipendente da Imprese esercenti i servizi oggetto dell'appalto.

Il personale adibito al servizio dovrà, inoltre, essere dotato di una tessera di riconoscimento, da portare sempre al seguito.

Il personale dell'Appaltatore dovrà indossare dispositivi di protezione individuale previsti per la specifica attività lavorativa i cui costi sono a carico dell'Appaltatore stesso.

Ai fini di un buon coordinamento con le attività di ASA SpA, l'Appaltatore dovrà nominare un proprio Referente incaricato dell'organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse sorgere nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. L'Appaltatore dovrà, pertanto, comunicare il nome del suo incaricato, nonché l'indirizzo e il suo numero di telefono. L'eventuale variazione del suddetto Referente dovrà essere approvata da ASA SpA.

## **9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose, provocati nell'espletamento del servizio. ASA SpA provvede alla vigilanza ed al controllo sull'esecuzione del servizio, per quanto di sua competenza e, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (art. 1453 C.C.); in virtù di ciò, nel corso dell'esecuzione del contratto ASA SpA ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche ritenute necessarie al fine di controllare che la prestazione sia eseguita a regola d'arte e di assicurare la regolare esecuzione del Contratto nei termini stabiliti, in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore risponderà direttamente di eventuali danni a terzi derivanti dall'esecuzione del servizio.

Sarà altresì pienamente responsabile di tutti i danni, diretti od indiretti, che potessero derivare ad ASA SpA ed a terzi da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ASA SpA ogni modificazione che dovesse intervenire, successivamente alla stipula del contratto, agli assetti proprietari, alla struttura e agli organismi tecnici o amministrativi della stessa.

## **10. PENALI**

Per difformità nell'esecuzione delle prestazioni, dove ciò non dia adito alla risoluzione del Contratto, ASA SpA, previa specifica comunicazione, applicherà le seguenti penali:

- Penale per perdita, danneggiamento, furto di apparecchiature e/o materiali di ASA SpA: pari al prezzo di acquisto di ASA SpA, valutato alla data del riscontro e maggiorato del 20% nonché ove previsto denuncia alle Autorità Competenti.
- Penali per ritardata riconsegna dei materiali forniti da ASA SpA e non utilizzati: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concesso da ASA SpA sarà applicata una penale giornaliera pari 50,00 € (euro cinquanta/00); decorsi inutilmente 30 giorni verrà applicata la penale per perdita/danneggiamento/furto etc. di cui al punto precedente, nonché denuncia alle Autorità competenti.
- Penale per il mancato raggiungimento della produttività minima richiesta: in case di mancato raggiungimento della produttività minima mensile sarà applicata una penale pari a 150,00 € (euro centocinquanta/00) per ogni singola mancata prestazione. In caso di recupero del ritardo secondo il cronoprogramma inizialmente concordato entro la fine del periodo di mandato, le penali verranno annullate e restituite all'appaltatore.
- Penale per ogni intervento su gruppo di misura non eseguito a perfetta regola d'arte: l'Appaltatore; sarà tenuto ad apportare tutte le modiche necessarie a regolarizzare l'installazione e a corrispondere una penale di importo pari a 200,00 € (euro duecento/00), nonché una penale suppletiva di 300,00 (trecento/00) Euro per intervento eseguito da squadre ASA SpA a causa negligenza o mal operato della ditta Appaltatrice.
- Penale per mancata comunicazione della lettura del contatore in fase di sostituzione: sarà applicata una penale di importo pari a 200,00 € (duecento/00) a contatore;
- Penale per omessa esibizione del Tesserino identificativo: sarà applicata una penale di importo pari a € 200,00 (duecento/00);
- Penale per dati incorretti o mancata compilazione/correzione di dati: 50 €/Dato.
- Penale per mancata o ritardata affissione/comunicazione delle sostituzioni ai clienti finali: 100€/comunicazione.

ASA SpA si riserva di effettuare controlli sugli interventi svolti dall'Appaltatore;

- qualora gli interventi fossero dichiarati eseguiti e ASA SpA riscontrasse con proprio personale che tali dichiarazioni non fossero veritiere sarà posta a carico dell'Appaltatore una penale di importo pari a 1.000,00 € (mille/00) per ogni non conformità rilevata;

Gli importi delle penali saranno trattenuti in corrispondenza di ogni SAL (Stato avanzamento lavori).

Qualora le prestazioni non venissero eseguite secondo i programmi stabiliti, ASA SpA potrà sospendere i pagamenti, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

L' Appaltatore si impegna a compiere, nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti, difetti e cattivi funzionamenti a qualsiasi causa dovuti ai servizi eseguiti nel corso dell'Appalto.

Qualora, per motivi di urgenza, si dovesse rendere necessario un intervento da parte di ASA SpA, le spese sostenute (mano d'opera, materiali, ecc.) saranno addebitate all'Appaltatore.

## 11. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 l'Aggiudicatario, ai fini dell'emissione dell'Ordine/Contratto, costituisce una "**garanzia definitiva**" sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ASA SpA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1 del sopracitato articolo, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA SpA.

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese.

L'Appaltatore presenta, altresì:

- adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi ed ai prestatori d'opera (RCT/O) a copertura dell'attività oggetto del presente appalto con massimale adeguato e non inferiore ad € 3.000.000,00. La polizza deve ricomprendere necessariamente le seguenti garanzie:

- la copertura per i danni a cose in ambito lavori;

- la copertura per i danni derivanti da interruzione e sospensione attività di terzi.

- apposita polizza assicurativa in forma ALL RISKS che copra – anche presso terzi – il rischio di danneggiamento, deperimento o furto del materiale affidato in custodia all'appaltatore da parte della committente per un importo assicurato di € 250.000,00, con un sotto limite per la garanzia furto, pari ad € 100.000,00 a “*primo rischio assoluto*”.

Le polizze di cui sopra dovranno essere sottoscritte con compagnia avente **rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings**, o equivalente se rilasciato da altra agenzia ed essere mantenute per tutta la durata dell'appalto.

## 12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n.50/16, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Ne consegue, pertanto, che per la realizzazione dei servizi di cui al presente appalto, sarà subappaltabile una quota non superiore al 49,9%.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di ASA SpA, purché il subappaltatore sia qualificato e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 nonché, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

In caso di pagamento al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad ASA SpA copia delle fatture quietanzate del Subappaltatore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal pagamento.

In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, ASA SpA può sospendere i successivi pagamenti all'Appaltatore, fino ad adempimento di tale obbligazione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.lgs. n.50/2016, l'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **13. MODIFICHE AL CONTRATTO**

Le modifiche, e dunque anche le varianti, al presente Contratto, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, secondo le disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016.

### **14. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI,ONERI,OBBLIGHI**

I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i servizi compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione dei servizi, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti od altro, che per quanto si riferisce a servizi provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire l'offerta, e quindi, sotto le condizioni tutte dell'ordine e del presente Capitolato, detti prezzi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità salvo la eventuale revisione dei prezzi che sarà, se dovuta, eseguita a norma delle disposizioni vigenti.

Ogni modulo o documento stampato, laddove richiesto/necessario, che l'Appaltatore svilupperà, dovrà essere accettato da ASA SpA prima del suo utilizzo nel rapporto con la clientela.

### **15. PAGAMENTI E FATTURAZIONE, CLAUSOLA REVISIONE PREZZI, CESSIONE CREDITI,TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti posticipati, previa fatturazione, sulla base di Certificati di Pagamento

emessi in seguito a Stati di Avanzamento redatti, entro il 15 del mese successivo, a contabilizzazione dei servizi regolarmente svolti nel mese precedente. L'Appaltatore pertanto verificherà con la Direzione del Contratto la contabilità dei servizi in tempo utile per l'emissione dello Stato di Avanzamento.

L'appalto verrà contabilizzato a misura.

I prezzi unitari sono dati dall'applicazione del ribasso unico percentuale sull'Elenco prezzi allegato al presente Capitolato, posto a base di gara ed offerto dall'aggiudicatario.

L'importo contrattuale presunto è dato dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara.

La fattura dovrà riportare il numero e la data dell'ordine, il numero CIG ed essere intestata ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno c.f/pi 01177760491. Codice destinatario: A4707H7.

I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario, previa validazione da parte di ASA SpA.

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1.

La revisione sarà operata, prendendo a riferimento il secondo anno di durata contrattuale, a seguito di una istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'I.S.T.A.T. sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle P.A ed, in mancanza di questi, utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T.

La revisione sarà calcolata considerando l'incremento percentuale di detto indice prendendo come riferimento la variazione intercorsa tra la data di presentazione dell'offerta e il mese di inizio della seconda annualità; su detto incremento andrà rivalutato il corrispettivo dell'appalto da corrispondere nel secondo anno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per ciò che concerne le Cessioni di crediti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad ASA SpA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ASA SpA. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad ASA SpA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, ASA SpA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di ASA SpA non potranno in alcun modo costituire motivo di sospensione o rallentamento delle prestazioni, risoluzione o recesso da parte dell'Aggiudicatario.

L'Appaltatore si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

## **16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

L'istituto dell'Anticipazione del Prezzo, di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016, non trova applicazione al presente rapporto contrattuale in quanto Contratto a prestazioni predefinite e continuative, quantificabili solo in relazione all'effettivo fabbisogno di ASA SpA.

## **17. RISOLUZIONE**

Ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità.

ASA SpA può procedere alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, oltretché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n.50/2016, nei seguenti casi:

- Subappalto non autorizzato;
- Penali per ritardo di cui all'art.10 del presente Capitolato Speciale d'appalto accumulate dall'Aggiudicatario in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Grave inadempimento;
- Laddove su 2 (due) verifiche consecutive, ovvero su tre (3) verifiche anche non consecutive nel corso dell'esecuzione del servizio risulti che la produttività mensile non raggiunga l'80% (ottanta per cento) del valore atteso;
- Venir meno dei requisiti speciali/generali;
- Violazione degli obblighi di cui alla legge 231/01;
- Violazione degli obblighi di cui alla Legge n.136/2010;
- Procedimento di non conformità, ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA.

Quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un inadempimento da parte dell'Appaltatore invia al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione apposita relazione. In caso di lieve inadempimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore mediante Diffida ad adempiere o Ordine di Servizio: in caso di mancata esecuzione o mancata risposta, entro il termine perentorio di 15 giorni, ovvero in caso di grave inadempimento, ne dà tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione che propone all'Organo preposto di ASA SpA l'attivazione del Procedimento di non conformità secondo quanto disposto dal Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici ASA SpA.

## **18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi del d.lgs. 164/2000 e s.m.i. e relativa disciplina di attuazione, il servizio di distribuzione del gas relativo ai Comuni della Provincia di Livorno (fra cui i cinque attualmente gestiti da ASA SpA, ovvero: Rosignano, Livorno, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Collesalveti) sarà messo a gara con tempi di affidamento del servizio non definibili.

Qualora l'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas sarà fatta a soggetto giuridico diverso dalla Committente e la medesima aggiudicazione avverrà in una data precedente alla scadenza naturale del presente contratto, il contratto medesimo si intenderà risolto di diritto.

Posto quanto sopra, la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto a partire dalla data di aggiudicazione del servizio di distribuzione gas, con comunicazione inviata all'Appaltatore almeno 15 (quindici) giorni prima la data di risoluzione del contratto.

## **19. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASA SpA può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti secondo quanto disposto dall'art. 109 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## **20. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'aggiudicatario sul sito istituzionale [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it).

L'Aggiudicatario avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. L'Aggiudicatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso Aggiudicatario delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

## **21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Aggiudicatario si impegna per conto proprio e del proprio personale, senza limitazioni di tempo, a non usare, divulgare, comunicare le informazioni, i dati etc. di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio

Tali limitazioni non si riferiscono alle informazioni di pubblico dominio, a quanto concerne l'esecuzione del servizio né alle informazioni di cui l'aggiudicatario dimostri di essere venuto a conoscenza da altra fonte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli incaricati al trattamento di ASA Spa solo per fini strettamente necessari al presente procedimento. Con riguardo all'Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si allega la Privacy notice (o informativa essenziale) – Fornitori; l'impresa si impegna altresì a consultare l'informativa completa al seguente sito web: [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it). Per qualsiasi richiesta/informazione in materia è possibile utilizzare l'indirizzo mail [dpo@asa.livorno.it](mailto:dpo@asa.livorno.it).

## **22. CLAUSOLE PRIVACY**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Il Committente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l'esecuzione delle attività previste dal contratto. In tal senso, il Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto al Fornitore che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato denominato "Nomina a Responsabile del trattamento".

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate (i) per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto, e (ii) per consentire al Committente, titolare del trattamento, di soddisfare l'obbligo di dare seguito all'esercizio dei diritti dell'interessato.

Salvo diversamente previsto dal presente contratto, il Fornitore garantisce che tutti i dati personali di cui è titolare il Committente sono allocati su data center situati all'interno del territorio italiano ovvero dello Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il Fornitore si impegna a coadiuvare il Committente nel riscontro delle richieste provenienti dall'Autorità di controllo in materia di protezione dati personali. Qualora richieste da parte di interessati o dell'Autorità di controllo dovessero pervenire al Fornitore con riferimento ai dati di cui è titolare il Committente, queste dovranno essere comunicate al Committente entro 3 giorni lavorativi, specificando altresì ogni altra indicazione utile a fornire un tempestivo riscontro all'interessato e/o all'Autorità. Il Fornitore non è autorizzato ad interagire in autonomia in considerazione del principio di titolarità dei dati.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del contratto o alla data di cessazione dei suoi effetti a qualunque titolo intervenuta, previo rilascio di apposita copia qualora detenga i dati in via esclusiva, il Fornitore si impegna a cancellare definitivamente ed integralmente dalle proprie memorie magnetiche, dai propri sistemi informativi e/o da qualsiasi altro supporto fisico, i dati personali di cui è titolare il Committente, fatto salvo quanto diversamente stabilito da obblighi di legge, dando comunicazione per iscritto dell'avvenuta cancellazione al Committente stesso entro i successivi cinque giorni.

È fatto espresso divieto al Fornitore di avvalersi di propri subfornitori.

Il Fornitore riconosce al Titolare ed agli addetti di questo il diritto di accedere nei locali di propria pertinenza, per consentire una valutazione circa il rispetto di quanto normativamente e/o contrattualmente previsto in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora si verificassero eventi che comportino la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali e/o delle informazioni trattati dal Fornitore (data breach), quest'ultimo avvertirà la Committente senza ingiustificato ritardo, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla sua scoperta con comunicazione da inviarsi al seguente indirizzo: [dpo@asa.livorno.it](mailto:dpo@asa.livorno.it) contenente tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione medesima. In particolare, la comunicazione conterrà:

- la data e l'ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
- l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
- una breve descrizione della violazione;
- una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.

Qualora già conosciute, nello stesso termine il Fornitore comunicherà altresì:

- le ragioni che non hanno consentito un'immediata rilevazione dell'evento in questione laddove la scoperta della violazione non sia contestuale al verificarsi dell'evento;
- il numero approssimativo degli interessati coinvolti dalla violazione.

Laddove le informazioni sub 11. e 12. non siano inizialmente conosciute, il Fornitore si attiverà per fornire un riscontro al Titolare entro e non oltre 24 ore dalla prima comunicazione, precisandole una volta apprese. In ogni caso il Fornitore assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per

precisare la violazione. Una volta definite le ragioni della violazione, il Fornitore di concerto con il Committente e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Fornitore, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Il Fornitore si impegna a coadiuvare il Committente nella predisposizione degli elementi documentali necessari per i trattamenti di propria competenza, sì da consentire allo stesso la predisposizione e/o l'aggiornamento della documentazione richiesta dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, il registro delle attività di trattamento).

Ove applicabile, il Fornitore sarà tenuto a tenere nota del trattamento svolto per conto del Titolare del trattamento all'interno di un apposito registro, che sarà tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico. Tale registro dovrà contenere le seguenti informazioni: nome e dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, con riferimento al Titolare per conto del quale costoro agiscono; categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare; ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e le altre informazioni relative ai trasferimenti di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali; la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative approntate.

Il Fornitore dà atto di aver adottato un piano di data Retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti durante le attività oggetto di accordo contrattuale. Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati al Fornitore o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, il Fornitore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Ove applicabile, il Fornitore si impegna a comunicare al Committente l'adesione ad un Codice di Condotta o il raggiungimento di una Certificazione in materia di privacy.

Ove applicabile, per quanto di propria competenza, il Fornitore si impegna ad assistere il Committente, Titolare del trattamento dei dati personali, nel redigere, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

### **23. FORO COMPETENTE**

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

È espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.